

Santa Sede Firmata la costituzione apostolica "Prædicate Evangelium"

Papa Francesco vara la riforma della Curia

L'evangelizzazione al centro della rinnovata struttura dei dicasteri vaticani

Ettore Malnati

Con la data 19 marzo 2022 Papa Francesco ha firmato la costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana ed il suo servizio alla Chiesa nel mondo. Tale costituzione andrà in vigore dal 5 giugno 2022, solennità liturgica della Pentecoste, ed è stata diligentemente preparata per nove anni dal Consiglio dei Cardinali coordinato dal Segretario, oggi cardinale, monsignor Semeraro e pertanto sostituisce la costituzione *Pastor bonus* del 1988 di san Giovanni Paolo II.

L'attuale documento di Papa Francesco, che è formato da undici ambiti che comprendono 250 articoli, è così suddiviso:

I. - Preambolo, dove si sottolinea che primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno è il comando di Cristo: "Predicate il Vangelo" (*Mc 16,15; Mt 10,7-8*) e quindi è compito specifico della Chiesa realizzare per se stessa un'autentica conversione missionaria (2), mediante anche un rinnovamento della Curia Romana (4) che ha il compito di essere sia a servizio del Romano Pontefice, sia dei singoli Vescovi che delle Conferenze Episcopali (8). Questa riforma sarà fruttuosa - scrive papa Francesco - per la Curia Romana "se germoglierà da una riforma interiore, con la quale facciamo nostro il paradigma della spiritualità del Concilio[Vaticano II], espressa dall'antica storia del Buon Samaritano ... la riforma non è fine a se stessa, ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione; per promuovere un più fecondo spirito ecumenico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti" (11.12).

II. *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana.* Qui vengono presentate le ragioni per cui esiste la Curia Romana: "mantenere e coltivare la relazione tra il ministero petrino e il ministero di tutti Vescovi" e le indica:

- *Servizio alla missione di Pietro* al fine di "aiutarlo nella sua missione di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli" (1);

- *Corresponsabilità nella comunione* "nello spirito di una sana decentralizzazione" (2);

- *Servizio alla missione dei Vescovi* "nel riconoscere e sostenere l'opera che prestano al Vangelo e alla Chiesa" (3);

- *Sostegno alle Chiese particolari e alle loro Conferenze episcopali e Strutture gerarchiche orientali* (4);

- *Indole vicaria della Curia Romana.* Qui viene sottolineato che ogni Dicastero "compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice ... con potestà vicaria nell'esercizio del suo *munus* primaziale. Per tale ragione qualunque fede-

le può presiedere un Dicastero o un Organismo" (5);

- *Spiritualità.* "È necessarioche in tutte le Istituzioni curiali il servizio alla Chiesa-mistero permanga unito ad una esperienza dell'alleanza con Dio, manifestata dalla preghiera in comune" (6);

- *Integrità personale.* "quanti prestano servizio nella Curia sono scelti tra Vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici che si distinguono per vita spirituale, buona esperienza pastorale, sobrietà di vita e amore ai poveri, spirito di comunione e di servizio, competenza nelle materie loro affidate, capacità di discernimento dei segni dei tempi" (7);

- *Collaborazione tra Dicasteri.* "La Curia romana deve essere sempre più al servizio della comunione di vita e dell'unità operativa attorno ai Pastori della Chiesa universale." (8);

- *Riunioni interdicasteriali e intradicasteriali.* Le "riunioni interdicasteriali ... vengono indette dalla Segreteria di Stato in quanto essa svolge la funzione di Segreteria papale" (9) ... Lo spirito di comunione deve anche animare gli incontri dei Vescovi diocesani con i Dicasteri (cfr 9);

- *Espressione della cattolicità.* "Nella scelta dei Cardinali, dei Vescovi e degli altri collaboratori [che svolgono il loro impegno nella Curia Romana] deve rispecchiarsi la cattolicità della Chiesa" (10);

- *Riduzione dei Dicasteri.* "Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro

funzioni con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace" (11).

Enunciati questi doverosi principi per coloro che fedeli-laici, uomini e donne, Vescovi, presbiteri, religiosi, appartenenti a Istituti secolari e di vita apostolica saranno per un quinquennio, rinnovabile, a servizio del ministero petrino nella costituzione *Praedicate Evangelium* sulla "riforma che desiderava Paolo VI, vengono indicati i nuovi Dicasteri con le loro competenze introdotti dal III capitolo con le norme generali per gli Istituti curiali (artt. 1-37) e gli articoli per la *Visita ad limina Apostolorum* (artt. 38-42).

Al cap. IV viene presentata la configurazione della Segreteria di Stato (art. 45) che si suddivide in tre sezioni: sezione per gli Affari Generali (artt. 46-48); sezione per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali: A questa sezione spetta il compito di "attendere agli affari che devono essere trattati con le rispettive Autorità civili" (art. 49); sezione per il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede (art. 52). Questa sezione tra l'altro deve collaborare con il Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica e con la Sezione degli Affari Generali per i Rapporti con gli Stati, le Organizzazioni Internazionali.

Al cap. V vengono presentati i Dicasteri rimanenti.

Dicastero per l'Evangelizzazione (artt. 53-68) che viene suddiviso in due Sezioni: Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo (artt. 55-60) e Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari (artt. 61-68);

Dicastero per la Dottrina della Fede (artt.

69-78)

Dicastero per il Servizio della Carità (artt. 79-81)

Dicastero per le Chiese orientali (artt. 82-87)

Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (artt. 88-97)

Dicastero delle Cause dei Santi (artt. 98-102)

Dicastero per i Vescovi (artt. 103-112)

Dicastero per il Clero (artt. 113-120)

Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (artt. 121-127)

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (artt. 128-141)

Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (artt. 142-146)

Dicastero per il Dialogo Interreligioso (artt. 147-152)

Dicastero per la Cultura e l'Educazione (artt. 153-162)

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (artt. 163-174)

Dicastero per i Testi legislativi (artt. 175-182)

Dicastero per la Comunicazione (artt. 183-188)

Al cap. VI sono elencati gli Organismi di giustizia (artt. 189-204);

Al cap. VII sono elencati gli Organismi economici (artt. 205-227);

Al cap. VIII sono elencati gli Uffici (artt. 228-237)

Al cap. IX sono elencati gli Avvocati (artt. 238-240)

Al cap. X sono elencate le Istituzioni collegate con la Santa Sede (artt. 241-249).

Al cap. XI vi è la Norma che indica la data dell'entrata in vigore della Costituzione apostolica (art. 250).

